Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 22 luglio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1966, n. 543.

Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 è istituita presso l'Università degli studi di Siena la Facoltà di scienze economiche e bancarie, organizzata su due corsi:

1) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche e bancarie;

2) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche.

Art. 2.

Ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al 2° anno di corso ad alcuni esami nelle materie di insegnamento indicate nelle annesse tabelle *A* e *B*, rispettivamente per i corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie e in Scienze economiche.

Art. 3.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in Scienze economiche e bancarie e la laurea in Scienze economiche.

Nell'elenco delle Facoltà di cui alla tabella n. II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la Facoltà di scienze economiche e bancarie che rilascia la laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche.

Dopo la tabella n. VIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, col n. VIII-*bis*, la tabella annessa alla presente legge.

Art. 4.

E' approvata la convenzione stipulata il 19 novembre 1965, fra l'Università degli studi di Siena e il Monte dei Paschi di Siena in base alla quale questo ente si impegna:

a) a corrispondere all'Università le somme occorrenti per fronteggiare le spese di funzionamento della predetta Facoltà;

b) a finanziare quattro posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e due posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, in aggiunta a quelli di cui alla convenzione stipulata a Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università stessa e il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389;

c) ad assicurare le prestazioni che risulteranno necessarie di tecnici laureati e diplomati, nonchè la disponibilità delle macchine contabili richieste dalle esigenze di insegnamento;

d) a contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Università.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, si provvederà alla approvazione delle convenzioni stipulate dall'Università degli studi di Siena con il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana per il finanziamento di due posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

Alla Facoltà suddetta vengono altresì assegnati tre posti di professore di ruolo su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di professore di ruolo per le Facoltà di nuova istituzione; e due posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti.

Alla medesima Facoltà saranno assegnati quattro posti di assistente di ruolo in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione della presente legge.

Gli oneri per gli incarichi di insegnamento faranno carico, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

La Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena si avvarrà della biblioteca del Circolo giuridico dell'Università, senza turbarne la struttura unitaria; l'Università degli studi di Siena è tenuta a provvedere a proprio carico alle necessarie integrazioni.

Art. 7.

Per conseguire la laurea in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate rispettivamente dalle annesse tabelle *A* e *B* e inoltre nove esami relativi a discipline speciali di cui alla annessa tabella *C* (per le quali sia assicurato l'insegnamento), scelti fra gruppi di discipline indicati dalla Facoltà secondo il corso di laurea. Gli studenti possono, previa approvazione da parte della Facoltà stessa, introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie dell'annessa tabella *C* con altre della medesima o di altra Facoltà. Gli insegnamenti previsti dalla tabella *C* hanno durata annuale, a meno che lo statuto dell'Università non ne prescriva una durata semestrale o biennale.

Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo.

Art. 8.

Gli studenti iscritti alla Facoltà di scienze economiche e bancarie sono tenuti, oltre ai normali obblighi di fre-

quenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal Consiglio di facoltà, a presentare — al termine di ciascun seminario — una relazione sul lavoro compiuto al professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso.

Art. 9.

Il superamento, con punteggio da stabilirsi dall'Università, di un esame su un argomento atto a valutare la preparazione dello studente, dà diritto all'ammissione gratuita nei collegi per studenti dell'Università degli studi di Siena, entro il limite dei posti a tal fine disponibili, tenendosi conto delle condizioni economiche degli aspiranti. Tale esame potrà essere sostenuto allo inizio di qualsiasi anno di corso; il mantenimento per gli anni successivi del posto così conseguito è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi con punteggio medio da stabilirsi dall'Università.

Art. 10.

Nel primo anno di applicazione della presente legge le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un Comitato ordinatore, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo di discipline economiche o giuridiche, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, diverranno membri del Comitato anzidetto. Esso cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Qualora allo scadere del termine previsto dal primo comma del presente articolo non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di bandire, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il concorso per il posto o per i posti che risultassero vacanti.

Art. 11.

Le tabelle allegate alla presente legge possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previa delibera del Consiglio di facoltà, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE

Materie di insegnamento

Tabella *A*

Laurea in scienze economiche e bancarie

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Istituzioni di statistica.
Istituzioni di economia politica (biennale).
Diritto commerciale.
Matematica.
Scienza delle finanze.
Ragioneria generale e applicata (biennale).
Matematica finanziaria.
Tecnica bancaria (biennale).
Tecnica industriale e commerciale.

Tabella *B*

Laurea in scienze economiche

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Istituzioni di statistica.
Istituzioni di economia politica (biennale).
Diritto commerciale.
Matematica.
Scienza delle finanze.
Storia economica.
Economia politica (biennale).
Politica economica.
Economia monetaria e creditizia (biennale).

Tabella *C*

Laurea in scienze economiche e bancarie
Laurea in scienze economiche

Diritto pubblico dell'economia.
Diritto finanziario.
Diritto amministrativo.
Diritto del lavoro.
Diritto fallimentare.
Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio.
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione.
Economia e politica agraria.
Economia internazionale.
Storia delle dottrine economiche.
Storia delle dottrine politiche.
Econometria.
Economia applicata.
Economia matematica.
Tecnica di borsa.
Tecnica del commercio interno e internazionale.
Contabilità economica nazionale.
Statistica.
Sociologia.
Demografia.
Geografia economica.
Contabilità di Stato.
Storia economica italiana dall'unità nazionale.
Prima lingua straniera.
Seconda lingua straniera.

Per il conseguimento della laurea in entrambi i corsi è necessario aver superato un esame di lingua straniera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1966

SARAGAT

Moro — Gui — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966, n. 544.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 26 febbraio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 40. — VILLA

Repertorio n. 467.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì ventisei del mese di febbraio in Torino, nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino in via G. Verdi n. 8, avanti a me dottor Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformità al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'Università stessa, dottor Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904, e residente a Torino in corso G. Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione del giorno 3 dicembre 1965 (che si allega sub *A*).

Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906 e residente in Torino, corso Lecce, 57, nella sua qualità di sindaco della città di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del 12 luglio 1965, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 10 agosto 1965 (che si allega sub *B*).

Arrigo Filippo, nato a Torino il 7 dicembre 1920 e residente in Torino, via Maria Vittoria, 37, nella sua qualità di assessore della pubblica istruzione della provincia di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazioni del Consiglio provinciale di Torino in data 11 ottobre 1965, e della Giunta provinciale di Torino in data 24 novembre 1965, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 14 dicembre 1965 (che di allegano sub C^1 e C^2).

Nesi dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925 e residente in Ivrea, stradale Torino, 9, nella sua qualità di vice presidente Cassa di risparmio di Torino assistito dal dottor Angelo Colombo, nato a Torino il 29 luglio 1905 e residente in Torino, corso Lecce, 110, nella sua qualità di direttore generale della Cassa di risparmio, Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 20 dicembre 1965 (che si allega sub *D*).

Pensa dott. Maurizio, nato a Cengio (SV) il 30 agosto 1929, residente a Torino, via Vincenzo Vela n. 27 che interviene al presente atto oltre che in nome proprio, anche in nome e per conto del dott. Angelo Pensa nato a Savigliano (CN) il 16 giugno 1892, e residente in Torino, via Cernaia, 14, come da procura speciale rogito notaio dott. Vincenzo Badino in data 24 febbraio 1966 rep. n. 34533/11133 che si allega sub *H* e della quale viene data lettura ai comparenti.

Pensa Pietro, nato a Cairo Montenotte (SV), il 23 ottobre 1921, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele, 87, nella qualità rispettivamente di socio accomandatario il primo e soci accomandanti gli altri due, che intervengono in proprio e per conto del laboratorio « Prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone del dott. M. Pensa & C. - Società in accomandita semplice », con sede in Torino, corso Racconigi, 23, come da rogito notaio Silvio Mandelli in data 28 dicembre 1965, repertorio n. 77632/26625 (Ditta indicata semplicemente nel seguito dell'atto come « Ditta Farmaceutica Boniscontro & Gazzone di Torino ») registrato a Torino il 3 gennaio 1966 al n. 76 (che si allega sub *E*) e rogito notaio Silvio Mandelli in data 22 gennaio 1966, rep. n. 77812/26660 registrato a Torino il 24 gennaio 1966, n. 1717 (che si allega sub *F*).

I suddetti comparenti, della cui identità personale sono certo, previa rinuncia tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, e dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate che per loro espressa e concorde volontà e con il mio consenso non vengono lette e vengono allegate al presente atto, rispettivamente sotto le lettere *A*), *B*), C^1), C^2), *D*), *E*), *F*).

Premesso

a) che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di anatomia chirurgica e corso di operazioni;

b) che detto insegnamento viene ricoperto da parecchi anni con il conferimento di apposito incarico;

c) che l'importanza che è venuta assumendo tale disciplina ha determinato le autorità accademiche a promuovere l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo riservato al predetto insegnamento;

d) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Torino con deliberazione rispettivamente del 25 novembre 1965; 22 dicembre 1965 e 3 dicembre 1965 hanno esaminato ed approvato, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'Istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

e) che la città di Torino con deliberazione in data 12 luglio 1965, la provincia di Torino con deliberazioni in data 11 ottobre 1965 e 24 novembre 1965, la Cassa di risparmio di Torino con deliberazioni in data 20 dicembre 1965 e la ditta Farmaceutica Boniscontro & Gazzone di Torino come da rogiti notaio Silvio Mandelli in data 28 dicembre 1965, rep. n. 77632/ /26625 e in data 22 gennaio 1966 rep. n. 77812/26660 hanno assunto l'impegno di concorrere al finanziamento del posto di Anatomia chirurgica e corso di operazioni e che, secondo le intese intercorse, l'istituzione della cattedra di Anatomia chirurgica e corso di operazioni avverrà ripartendo come segue il carico finanziario tra i predetti Enti:

Città di Torino 11/40;
Provincia di Torino 11/40;
Cassa di Risparmio di Torino 8/40;
Ditta Farmaceutica Boniscontro & Gazzone di Torino 10/40;

per un periodo di anni venti corrispondenti alla durata della convenzione relativa;

f) che la provincia di Torino ha altresì richiesto che venga annualmente intitolato alla Provincia stessa uno studio scientifico specificamente rivolto ad illustrare problemi connessi con le materie di indagine della disciplina cui è riservato il posto di professore di ruolo, e che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino nella adunanza del giorno 17 gennaio 1966 ha aderito a tale richiesta;

g) che, con successiva lettera a firma del presidente della Giunta provinciale di Torino in data 28 gennaio 1966, prot. n. 5624, è stato chiarito che la richiesta di cui alla precedente lettera f) non è intesa come condizione alla stipulazione da parte della provincia di Torino, del presente atto, bensì come invito all'Università degli studi di Torino a riconoscere il contributo della Provincia stessa all'incremento degli studi universitari mediante l'intitolazione annuale di un lavoro scientifico relativo alla disciplina cui si riferisce la cattedra oggetto della presente convenzione (che si allega sub C), e di cui, per dispensa delle parti non viene data lettura.

Tutto ciò premesso

i suddetti comparenti mi fanno richiesta perchè riceva il presente atto in forza del quale stipulano quanto segue:

Art. 1.

Gli enti: città di Torino, Amministrazione provinciale di Torino, Cassa di risparmio di Torino e ditta Farmaceutica Boniscontro & Gazzone di Torino, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di «Anatomia chirurgica e corso di operazioni», si impegnano a versare, nelle rispettive quote di 11/40 la città di Torino, 11/40 l'Amministrazione provinciale di Torino, 10/40 la ditta Farmaceutica Boniscontro & Gazzone, e 8/40 la Cassa di risparmio di Torino, all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari allo importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la città di Torino, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e la ditta Farmaceutica Boniscontro & Gazzone di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti precitati si impegnano altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di anatomia chirurgica e corso di operazioni.

L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma b) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Anatomia chirurgica e corso di operazioni e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senza altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, e l'ho letto ai comparenti, i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla volontà loro e degli Enti che rispettivamente rappresentano ed in conferma meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali.

L'atto consta di numero 3 fogli scritto su n. 11 facciate intere e parte della 12.

F.to in originale:
Mario ALLARA;
Nerio NESI;
Angelo COLOMBO;
Filippo ARRIGO;
Giuseppe GROSSO;
Maurizio PENSA;
dott. Pietro PENSA;
Ivo MATTUCCI.

Adolfo LOLLI, ufficiale rogante.

Registrato a Torino, addì 1° marzo 1966, n. 560, vol. 37 atti pubbl. amm. esatte lire: esente.

p. il direttore
Il capo reparto direttore di II classe: Viarengo

La presente copia, redatta in carta libera con unite le copie degli allegati ad uso interno amministrativo è conforme allo originale ed è firmata in ogni singolo foglio.

L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. 545.

Modificazioni allo statuto dell'Università di magistero di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Le norme dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova risultanti dal decreto suindicato sono abrogate e sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 27. — VILLA

Statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova

CAPO I.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1.

E' istituito in Genova un Istituto universitario di magistero, pareggiato alle Facoltà di magistero delle Università statali, a norma degli articoli 229 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

L'Istituto ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti del testo unico predetto, ed è sottoposto alla vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Istituto universitario di magistero di Genova conferisce le lauree ed il diploma di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: « Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario » e successive modificazioni, e precisamente:

a) Laurea in materie letterarie;
b) Laurea in pedagogia;
c) Laurea in lingue e letterature straniere;
d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 3.

L'Istituto universitario di magistero è disciplinato nel suo funzionamento:

1) dalle norme generali e speciali contenute nelle leggi e nei regolamenti che governano le Facoltà di magistero delle Università dello Stato e gli Istituti di magistero pareggiati;
2) dalle norme del presente statuto.

Art. 4.

L'Istituto universitario di magistero è fondato dal comune di Genova, il quale provvede al suo finanziamento con una dotazione che sarà stabilita dagli organi comunali.

Nell'eventualità che in sede consuntiva il bilancio dell'Istituto risultasse deficitario, il comune di Genova, quale Ente finanziatore, provvederà a colmare la differenza con dotazione supplementare.

CAPO II.

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 5.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal sindaco o da un assessore da lui delegato.

Ne fanno parte:

a) il direttore dell'Istituto;
b) tre membri nominati dal Consiglio comunale;
c) un rappresentante del Governo designato dal Ministero della pubblica istruzione;
d) un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Istituto;
e) il direttore amministrativo dell'Istituto.

Avrà diritto ad un rappresentante del Consiglio di amministrazione l'Ente o il gruppo di Enti che concorra al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni.

I membri del Consiglio di amministrazione, eccezione fatta del presidente, del direttore dell'Istituto e del direttore amministrativo che sono membri di diritto, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il direttore amministrativo è il segretario del Consiglio.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; presiede al governo amministrativo dell'Istituto, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza; esercita tutte le altre attribuzione che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede alla gestione amministrativa economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi;

c) delibera secondo le proposte del Consiglio direttivo sui provvedimenti di carattere amministrativo necessari per coprire le cattedre o stabilmente mediante incarichi;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto lo intervento della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ordinariamente ogni quattro anni, straordinariamente sempre che occorra. Su richiesta dei due terzi dei membri il presidente ha l'obbligo di convocare in qualunque momento il Consiglio di amministrazione.

Capo III

DIREZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 8.

Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto spetta al direttore, al Consiglio direttivo ed al Consiglio dei professori, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 9.

Il direttore è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo.

Il direttore:

a) vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi;

b) cura il regolare andamento degli studi, gli orari e la osservanza di tutte le norme relative all'attività didattica e disciplinare dell'Istituto;

c) esercita l'autorità disciplinare sul personale insegnante, sui lettori e assistenti e sugli studenti, secondo le norme previste o richiamate dal presente statuto;

d) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

e) riferisce al Ministero e all'Amministrazione comunale sull'andamento generale dell'Istituto con una relazione annuale;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il direttore, in caso di sua assenza od impedimento è sostituito da un altro membro del Consiglio direttivo da lui preventivamente designato.

Al direttore spetta un'indennità di carica, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto dai professori di ruolo dell'Istituto. Esso è presieduto dal direttore dell'Istituto. Il professore di ruolo più giovane di età ne è il segretario.

Il Consiglio direttivo:

a) delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi;

b) delibera su quanto riguarda l'attività scientifica e didattica dell'Istituto, entro i limiti del bilancio;

c) affida annualmente a uno dei professori di ruolo o incaricati la sopraintendenza della biblioteca (acquisti, disciplina, orario, ecc.);

d) elegge tra i suoi membri un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione;

e) provvede annualmente alla determinazione o alla conferma dei piani di studio;

f) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate dagli studenti per quanto attiene alla carriera scolastica;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 11.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto il meno anziano dei quali funge da segretario.

Il Consiglio dei professori:

a) coordina i programmi di insegnamento secondo le esigenze didattiche dei vari corsi;

b) delibera sugli orari delle lezioni, sulle esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

c) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri.

Capo IV

DELL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 13.

L'anno accademico e il relativo calendario sono quelli fissati dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto.

Art. 14.

Le lauree di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 2 del presente statuto, si conseguono dopo un corso di studi quadriennale.

Il diploma di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo si consegue dopo un corso di studi triennale.

Art. 15.

Per il conseguimento delle lauree e del diploma gli insegnamenti si dividono in fondamentali e complementari, nel modo seguente:

a) *laurea in Materie letterarie.*

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Filologia germanica;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del teatro e dello spettacolo;
7) Linguistica;
8) Letterature moderne comparate;
9) Estetica;
10) Etnografia;
11) Storia della musica;
12) Storia contemporanea;
13) Storia della geografia e delle esplorazioni;
14) Storia delle tradizioni popolari;
15) Latino medioevale;
16) Letteratura italiana contemporanea;
17) Storia della lingua italiana;
18) Letteratura anglo-americana;
19) Civiltà greca;
20) Storia e critica del film.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro scelti fra i complementari.

b) *laurea in Pedagogia.*

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Filologia germanica;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Filosofia morale;
7) Psicologia dell'età evolutiva;
8) Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche;
9) Sociologia;
10) Storia delle religioni;
11) Filosofia della scienza;
12) Estetica;
13) Letterature moderne comparate;
14) Storia della musica;
15) Storia della lingua italiana;
16) Storia e critica del film.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro scelti fra i complementari.

c) *laurea in Lingue e letterature straniere.*

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o della Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, o dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal Liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia, o dal Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, e corcorso; diploma di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale).
2) Lingua e letteratura latina (biennale).
3) Lingua e letteratura francese.
4) Lingua e letteratura tedesca.
5) Lingua e letteratura inglese.
6) Lingua e letteratura spagnola.
7) Filologia romanza.
8) Filologia germanica.
9) Storia (biennale).
10) Geografia.

Insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia.
2) Filosofia.
3) Pedagogia.
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.
5) Slavistica.
6) Linguistica.
7) Estetica.
8) Letterature moderne comparate.
9) Storia della musica.
10) Storia della lingua italiana.
11) Letteratura anglo-americana.
12) Storia e critica del film.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione.

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

d) *diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.*

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.

Insegnamenti complementari:

Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguiti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 16.

Tutti i corsi comprendono un minimo di tre ore settimanali di insegnamento, salvo diversa indicazione.

Art. 17.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e della abilitazione alla vigilanza scolastica può essere impartito a classi riunite.

Col manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune.

CAPO V
DEI PROFESSORI

Art. 18

L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Il numero dei posti di ruolo dei professori e degli assistenti è stabilito nella tabella n. 1 annessa al presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo delibera la copertura dei posti di professore di ruolo e dei posti degli assistenti di ruolo nel numero rispettivamente indicato nella tabella suddetta, mediante utilizzo degli stanziamenti all'uopo inscritti nel bilancio dell'Istituto che trovano contropartita nel contributo fisso stabilito dall'Amministrazione comunale a favore dell'Istituto per cattedre ed assistenti di ruolo. Ove le cattedre permangono vacanti per due anni, si applica lo intervento ministeriale previsto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1949, n. 449.

Art. 19.

Per la copertura dei posti di ruolo contemplati nell'annessa tabella n. 1 si provvederà, secondo le decisioni del Consiglio direttivo, nei modi previsti dalla legge, e cioè o chiedendo che venga bandito apposito concorso, o procedendo alla chiamata di insegnanti ternati in concorsi richiesti da altre Università o Istituti universitari, oppure mediante trasferimento di insegnanti straordinari e ordinari di altre Università o Istituti universitari.

Art. 20.

La nomina dei professori di ruolo e i provvedimenti concernenti il loro stato giuridico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo, in conformità alle disposizioni vigenti per gli insegnamenti delle Unversità statali.

Art. 21.

Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato su proposta del Consiglio direttivo, in conformità delle disposizioni vigenti per gli insegnanti incaricati delle Università statali dal Consiglio di amministrazione limitatamente alla sfera delle sue competenze amministrative.

Art. 22.

Per il trattamento economico la carriera e lo stato giuridico dei professori di ruolo valgono, in quanto applicabili, le norme relative al trattamento economico alla carriera ed allo stato giuridico dei professori di ruolo delle Università statali.

A favore dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria.

Art. 23.

I professori provenienti da Università o Istituti superiori statali o liberi entrano in ruolo col trattamento economico che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o in Istituti statali.

Art. 24.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico dei professori di ruolo delle Università statali sarà estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 25.

Ai professori incaricati è devoluto l'emolumento annuo fissato dalle disposizioni vigenti per le Università statali.

CAPO VI
DEGLI ASSISTENTI E DEI LETTORI

Art. 26.

Alle cattedre di lingue e letterature straniere sono assegnati lettori i quali hanno il compito di curare, sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 27.

Il numero dei posti degli assistenti di ruolo è determinato dalla tabella I annessa al presente statuto.

Gli assistenti di ruolo sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia sentito il Consiglio direttivo secondo le modalità vigenti in materia per la nomina degli assistenti nelle Università statali.

Per il trattamento economico lo stato giuridico e la carriera valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle Università statali.

Fino a quando non saranno nominati gli assistenti di ruolo, si provvede mediante incarichi secondo le norme vigenti.

Il conferimento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia sentito il Consiglio direttivo.

Possono, altresì, essere nominati annualmente assistenti volontari o lettori dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 28.

Il numero degli assistenti volontari e dei lettori ed il loro trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 29.

Per quanto riguarda la disciplina, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive modificazioni, intendendosi che le funzioni attribuite alla Corte di discipline sono esercitate dal Consiglio direttivo.

CAPO VII
DEGLI STUDENTI, DELLE TASSE E DEGLI ESAMI

Art. 30.

L'iscrizione al primo anno di Magistero si fa in seguito a concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Il numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e per il corso di diploma è stabilito anno per anno dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 31.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta su carta legale indirizzata al direttore, deve essere presentata alla Segreteria non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) residenza della famiglia;
3) recapito dello studente in Genova;
4) corso di laurea o diploma cui lo studente intende iscriversi;
5) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

a) della ricevuta del versamento delle tasse di concorso;

b) del certificato di nascita in bollo, legalizzato quando occorra;

c) del titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero di certificato provvisorio, che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;

d) di un'altra fotografia (uguali a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco deve essere debitamente legalizzata, quando occorra.

Art. 32.

Il candidato proveniente da corsi di laurea e di disciplina di altre Università e Istituti universitari deve indicare tale sua qualità sulla domanda di ammissione al concorso.

Qualora abbia superato la prova del concorso di ammissione il Consiglio direttivo stabilirà l'anno di corso cui potrà essere iscritto in base agli esami che verranno convalidati in conformità del disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 33.

Per ottenere l'iscrizione al 1° anno di corso dell'Istituto, gli studenti, che abbiano superato il concorso, debbono presentare alla Segreteria, non oltre il 25 dicembre. le ricevute di pagamento relative alla tassa di immatricolazione e alla prima rata:

a) della tassa annuale di iscrizione;

b) della soprattassa per esami di profitto;

c) dei vari contributi.

Per i termini di pagamento delle restanti rate di tasse e soprattasse e per quanto attiene agli studenti stranieri, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

All'atto della immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento ed un libretto di iscrizione che valgono per l'intero corso degli studi.

Art. 34.

La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso, deve essere presentata dal 1° agosto al 5 novembre incluso, di ogni anno alla Segreteria, corredata dalla ricevuta dell'eseguito pagamento della prima rata delle tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto è stabilito nel terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Il direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

Art. 35.

Con l'iscrizione lo studente assume l'obbligo del pagamento integrale delle tasse, soprattasse e contributi relativi all'anno di corso al quale egli viene iscritto. La rateazione concessagli nel pagamento non lo dispensa da tale obbligo anche se durante l'anno, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, egli interrompe e abbandona gli studi.

Art. 36.

Gli studenti fuori corso i quali intendono esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a presentare ogni anno, entro gli stessi termini fissati per le iscrizioni regolari, domanda (in carta legale) di ricognizione della qualità di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.

Art. 37.

La Segreteria tiene al corrente un registro della carriera scolastica degli studenti iscritti.

Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco degli iscritti al proprio corso e di farsene rilasciare copia.

Art. 38.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, che sia riconosciuto equipollente al diploma di abilitazione magistrale e presentino gli altri documenti di cui all'art. 31 del presente statuto.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sull'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 39.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 40.

Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica sono:

1) ammonizione;
2) interdizione temporanea da uno a più corsi;
3) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
4) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

a) l'ammonizione e fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;

b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi e la sospensione dagli esami, sono inflitti dal direttore sentito il Consiglio direttivo;

c) l'esclusione temporanea dall'Istituto è inflitta dal Consiglio direttivo, sentito l'incolpato.

Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3), 4) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica.

Della applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.

Le sanzioni disciplinari contemplate nei numeri 2), 3) e 4) del presente articolo sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Art. 41.

Gli esami sono:

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;
b) di profitto;
c) di laurea.

Art. 42.

L'esame di concorso per l'iscrizione si dà in una sola sessione che ha luogo il 12 novembre o, se questo è festivo, il giorno seguente. Gli esami di profitto e di laurea si possono dare in due sessioni, estiva e autunnale, la data delle quali è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo entro i limiti stabiliti dalle norme in vigore.

Lo studente può distribuire gli esami di profitto fra le sessioni, ma non può ripetere nella stessa sessione lo stesso esame.

Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.

Nessuno può essere ammesso a sostenere gli esami di laurea o conseguire il diploma se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi, salvo che, in quest'ultimo caso, abbia ottenuto la relativa dispensa.

Art. 43.

Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.

Nessuno può essere ammesso a sostenere gli esami di laurea o diploma se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi, salvo che, in quest'ultimo caso, abbia ottenuto la relativa dispensa.

Art. 44.

L'esame per il conseguimento della laurea di cui all'art. 2 del presente statuto consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta, sulla materia scelta dallo studente e su argomento stabilito d'accordo con il professore di tale disciplina;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata in triplice copia alla Segreteria dell'Istituto entro il termine stabilito dal direttore.

Art. 45.

Il giudizio di idoneità è dato in base all'esito degli esami, tenendo anche conto dell'assiduità, del profitto negli studi e della maturità intellettuale dello studente, di cui i professori si accertano durante l'anno accademico.

Art. 46.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono composte dal professore ufficiale della materia che ne è il presidente, da un professore ufficiale di materia affine, e da un libero docente o cultore della materia il quale, per la lingua e la letteratura straniera, dovrà essere un lettore della rispettiva lingua.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono costituite dal direttore che ne è il presidente, dal professore della materia di cui è oggetto la dissertazione e da altri nove membri scelti dal direttore conformemente all'art. 42 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 47.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Negli esami di laurea e di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i nove decimi dei punti, consegue i pieni voti se ottiene la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

Per il conferimento della dignità di stampa ad una dissertazione occorre la deliberazione all'unanimità in seguito a motivata relazione scritta di tre professori tra cui quello della materia oggetto della tesi.

Lo studente che si ritira durante un esame si considera come riprovato.

Art. 48.

Le lauree ed il diploma, conferiti dall'Istituto, vengono rilasciati dal direttore, secondo le vigenti disposizioni, e debbono essere sottoscritti anche dal direttore amministrativo.

Nelle lauree e nel diploma non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia concessa.

Art. 49.

L'annessa tabella n. 2 determina le tasse, le soprattasse e i contributi vari per il conseguimento dei diplomi di laurea e di abilitazione.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e soprattasse scolastiche per le Facoltà di magistero delle Università dello Stato si intende estesa all'Istituto universitario pareggiato di magistero di Genova.

Art. 50.

Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni volta che si ripresenta, una soprattassa di L. 500; per la ripetizione dell'esame di laurea una soprattassa di lire 3.000.

Art. 51.

I laureati che intendono conseguire un'altra laurea o diploma debbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione e le tasse, soprattasse e contributi relativi agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del nuovo titolo accademico. I diplomati che intendono conseguire una laurea debbono pagare per il nuovo corso di studi — oltre la tassa di immatricolazione e le tasse, soprattasse e contributi relativi agli anni di corso che devono ancora seguire per il conseguimento della laurea — anche la eventuale differenza fra le tasse del corso di diploma e quelle del corso di laurea per gli anni dei quali venissero dispensati nel corso di laurea cui vengono iscritti.

Art. 52.

Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studi.

Se peraltro, nel nuovo corso, le tasse siano più elevate, lo studente ha l'obbligo di pagare la differenza sia per l'anno di corso al quale è iscritto, sia per quelli dai quali fosse dispensato nel corso di studi cui fa passaggio.

Art. 53.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse e soprattasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 54.

Tutte le tasse, soprattasse e contributi si pagano mediante versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. 4/12781 intestato all'Istituto universitario di magistero, fatta eccezione per le tasse di laurea e di diploma le quali sono dovute allo Erario e il cui pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 4/9764 intestato all'Ufficio del registro di Genova. Il provento annuale delle soprattasse per esami di profitto e di laurea costituisce un unico fondo che alla fine di ogni anno viene ripartito tra i professori di ruolo ed i professori incaricati componenti il Consiglio direttivo e gli altri professori dell'Istituto in base alle determinazioni del Consiglio di amministrazione a sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

Art. 55.

Tutti i certificati, copie, estratti, relativi alla carriera scolastica degli studenti, debbono essere rilasciati in conformità delle leggi sul bollo, e debbono essere sottoscritti dal direttore e dal direttore amministrativo.

Art. 56.

Gli studenti di condizioni economiche non agiate, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per l'immatricolazione e iscrizione al 1° anno di corso, se nel concorso per l'ammissione abbiano riportato una votazione non inferiore ai sette decimi;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al 1° in tutto, se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dall'Istituto, conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame; e per la metà se abbiano superato i predetti esami, conseguendo una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non più di un esame;

c) per l'esame di laurea in tutto o per la metà delle soprattasse e contributi, in base ai risultati degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera *b*);

d) per la tassa di laurea, se, oltre ad aver ottenuto la dispensa totale o parziale del pagamento delle soprattasse e contributi per l'anno di laurea di cui alla precedente lettera *c*) abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi;

e) per la tassa di diploma se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dall'Istituto per l'ultimo anno di corso conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame.

La dispensa non è concessa nè allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare superiore all'ammonizione nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso, nè infine a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripresa iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma.

Art. 57.

Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonchè gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata. Alle stesse condizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi gli studenti mutilati e invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati o invalidi della guerra di liberazione, nonchè gli studenti mutilati e invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscono di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse, soprattasse e contributi.

Il beneficio di cui al secondo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione.

Art. 58.

La domanda di esonero deve essere fatta in carta legale e deve portare in calce l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) atto notario del sindaco del Comune in cui ha domicilio la famiglia, contenente lo stato di famiglia con tutte le informazioni atte a valutarne le condizioni economiche. Dall'atto notorio deve risultare il luogo di nascita del padre e della madre;

2) certificato del procuratore delle imposte del Comune di residenza della famiglia;

3) dichiarazione in carta libera del capo famiglia di non possedere altri redditi oltre quelli risultanti dai documenti presentati. La dichiarazione deve essere vistata dal sindaco.

CAPO VIII

DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO

Art. 59.

L'Istituto ha un direttore amministrativo messo a disposizione dal Comune fra i funzionari amministrativi dell'Amministrazione civica.

Sulla nomina o sul trasferimento del direttore amministrativo il Comune deve sentire il parere del Consiglio di amministrazione, il quale parere per altro non è vincolante per il Comune.

Art. 60.

Il direttore amministrativo, oltre alle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 del presente statuto, sopraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili, ha la direzione degli uffici di segreteria ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 61.

Alla Direzione amministrativa dell'Istituto, su proposta del direttore amministrativo e su richiesta del Consiglio di amministrazione, è assegnato dalla Amministrazione comunale un adeguato numero di impiegati e salariati scelti fra i dipendenti del Comune in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Capo IX
DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 62.

L'Amministrazione del comune di Genova provvede ai locali ed al loro arredamento, ai servizi di riscaldamento e di igiene, agli stipendi del personale di cui agli articoli 59 e 61 con impostazione ordinaria di bilancio.

Il Magistero provvede agli stipendi ed alle retribuzioni del personale insegnante ed assistente, al materiale bibliografico, scientifico e didattico, con i suoi fondi e pertanto allo stesso sono perciò devolute le tasse ed i contributi degli alunni, i diritti di segreteria, i proventi vari, le donazioni ed i contributi di enti e di privati.

PATRIMONIO ED INVENTARIO

Art. 63.

I beni costituenti il patrimonio dell'Istituto sono descritti in appositi inventari.

Essi sono tenuti sempre al corrente con l'indicazione, di tutti gli elementi che valgono a stabilire la provenienza, la consistenza, lo stato di conservazione, il valore e la rendita.

Art. 64.

La variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare sono annotate nell'inventario in ordine cronologico.

Art. 65.

La custodia dei titoli e dei valori sarà affidata all'Istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa per l'Istituto.

BILANCIO PREVENTIVO

Art. 66.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° novembre e termina con il 31 ottobre dell'anno seguente.

Art. 67.

Il bilancio preventivo, predisposto dal direttore amministrativo, è presentato al Consiglio d'amministrazione entro il 15 settembre di ogni anno e deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 settembre.

Entro il 15 ottobre deve essere trasmesso per la ratifica del Consiglio comunale accompagnato da una relazione illustrativa e da una copia della deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 68.

Al bilancio preventivo, di cui al precedente articolo, deve essere unito un prospetto da cui risulti la presunta situazione finanziaria dell'Istituto al 31 ottobre dell'esercizio in corso.

Art. 69.

La gestione dei Residui di bilancio deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

SERVIZIO DI CASSA

Art. 70.

Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico designato dall'Amministrazione comunale, con le norme e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, mediante apposita convenzione, da sottoporsi alla ratifica del Consiglio comunale.

Art. 71.

Tutte le entrate devono essere versate direttamente all'Istituto di credito, in base ad ordini d'incasso (reversali).

I fondi raccolti nel c/c postale intestato all'Istituto, di cui al precedente art. 14 saranno trasferiti, di regola, alla fine di ogni mese presso l'Istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa.

Art. 72.

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante ordine di pagamento (mandato).

Art. 73.

Tanto le reversali quanto i mandati sono firmati dal presidente del Consiglio d'amministrazione e dal direttore amministrativo.

Art. 74.

Alle minute spese provvede l'economo del Magistero con un fondo che a tale fine gli viene concesso in anticipazione dal Consiglio d'amministrazione nella misura strettamente necessaria, tratto sull'apposito capitolo inscritto nel bilancio fra le partite di giro.

CONTO CONSUNTIVO

Art. 75.

Il conto consuntivo viene predisposto dal direttore amministrativo entro il 15 gennaio e sottoposto all'esame dei revisori.

Questi ultimi stenderanno apposita relazione entro il mese di gennaio.

Trascorso detto termine il conto viene sottoposto all'esame e alle decisioni del Consiglio di amministrazione.

Il conto stesso sarà illustrato da una apposita relazione ed inviato per la ratifica del Consiglio comunale non oltre la fine di febbraio, accompagnato da una copia della deliberazione illustrativa e da una copia della relazione dei revisori.

Art. 76.

I revisori dei conti in numero di due, scelti tra i funzionari civici, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 77.

L'Istituto può istituire gestioni speciali dei beni che gli pervengono da lasciti, doni, eredità, da amministrarsi con le norme da stabilirsi da appositi regolamenti, da deliberarsi dal Consiglio d'amministrazione, o da ratificarsi dal Consiglio comunale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Tabella N. 1

PROFESSORI INSEGNANTI NELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO DI GENOVA

Posti di ruolo	N. 4
Assistenti di ruolo	» 4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA N. 2

TASSE, SOPRATTASSE E CONTRIBUTI AL NETTO DI I.G.E.

Esame di concorso:		
Tassa di iscrizione al concorso	L.	1.500
Iscrizione e frequenza ai corsi di laurea e diploma:		
Tassa di immatricolazione	L.	5.000
Tassa d'iscrizione	»	18.000
Contributi vari	»	8.300
Soprattassa annuale esami di profitto	»	7.000
Soprattassa esame di laurea o di diploma	»	3.000
Soprattassa integrativa per esame di laurea	»	3.000
Soprattassa ripetizione esame di profitto	»	500
Soprattassa ripetizione esami di laurea	»	3.000
Tessera e libretto	»	700
Contributo opere sportive ed assistenziali	»	750
Opera universitaria	»	10.000
Tassa di laurea o di diploma (da devolversi allo Erario)	»	6.000
Iscrizione e frequenza studenti fuori corso:		
Tassa di ricognizione (tassa progressiva aumentata nella misura del 30% ogni anno fuori corso dopo il II)	L.	5.000
Contributi vari	»	9.100
Soprattassa per esami di profitto	»	7.000
Contributo opere sportive ed assistenziali	»	750
Tassa di passaggio di corso	»	1.000
Tassa di trasferimento	»	3.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.
Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante l'istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1966, relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il biennio 1966-1967;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 102597/G/86/86 del 14 febbraio 1966;

Decreta:

Il dott. Amelio Malatesta è nominato, per il biennio 1966-1967, con decorrenza dalla data del presente decreto, membro del Comitato centrale del lavoro portuale in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sostituzione del dott. Vincenzo Licata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1966

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1966
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 31

(5857)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1966.
Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1963, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti per tre esercizi finanziari, con decorrenza da quello in corso;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 16 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

D'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, è composto dai seguenti membri:

Tonali dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Maltese dott. Rosario, in rappresenanza dell'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana;

Crunelli dott. Mario, in rappresentanza delle categorie economiche della provincia di Catania.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica fino al 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5772)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1966.
Concessione di temporanea importazione di apparati motori per natanti da diporto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 24 giugno 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la temporanea importazione di apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri.

Alle emittende bollette di temporanea importazione sarà data la validità di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(5874)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1966.

Nuove modalità di pagamento della tassa annuale di circolazione per gli autobus ed i rimorchi adibiti al trasporto di persone, importati temporaneamente dalla Francia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Francia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus ed i relativi rimorchi, adibiti a trasporto di persone, importati temporaneamente dalla Francia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Francia, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° agosto 1966.

Roma, addì 16 luglio 1966

Il Ministro: PRETI

(5986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1966, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5881)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, il comune di San Lorenzo di Mossa (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.031.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a, sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5955)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Mincio, con sede in Monzambano (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11159 in data 12 luglio 1966, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Mincio, con sede in Monzambano (Mantova) deliberato dal Consiglio dei delegati in data 2 febbraio 1966.

(5842)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno, con sede in L'Aquila.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10773 in data 9 luglio 1966, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno, con sede in L'Aquila deliberato dal commissario straordinario in data 16 marzo 1966.

(5843)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Guardiamacchine », con sede in Roma e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1966 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa « Guardiamacchine », con sede in Roma, costituita in data 19 maggio 1961 per atto del notaio dott. Beniamino Papa, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Franco Nisco.

(5882)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 21 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,80	623,75	623,70	623,76	623,70	623,75	623,75	623,75	623,75	623,77
$ Can.	580,45	580,70	580 —	580,25	579 —	580,75	580,35	580,50	580,75	580,50
Fr. Sv.	144,55	144,51	144,49	144,50	144,45	144,53	144,495	144,50	144,53	144,50
Kr. D.	90,06	90,04	90,06	90,11	90,20	90,06	90,115	90,10	90,06	90,05
Kr. N.	87,163	87,14	87,24	87,21	87,20	87,18	87,22	87,18	87,18	87,18
Kr. Sv.	120,78	120,77	120,75	120,78	120,80	120,79	120,78	120,80	120,79	120,80
Fol.	173,17	173,13	173,16	173,17	173,10	173,13	173,14	173,15	173,13	173,15
Fr. B.	12,55	12,55	12,5640	12,57	12,53	12,56	12,56	12,55	12,56	12,55
Franco francese	127,30	127,28	127,28	127,285	127,30	127,29	127,2775	127,35	127,29	127,30
Lst.	1738,46	1739,75	1739,75	1739,95	1740 —	1738,55	1739,95	1738,40	1738,55	1740,15
Dm. occ.	156,35	156,30	156,38	156,41	156,30	156,39	156,39	156,30	156,39	156,35
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,175	24,1750	24,15	24,17	24,1755	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,72	21,78	21,72	21,6975	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,4150	10,4050	10,42	10,40	10,402	10,42	10,40	10,405

Media dei titoli del 21 luglio 1966

Titolo	Media	Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,475	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,225	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,775	» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,10	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,625	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1966

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,755	1 Franco belga	12,565
1 Dollaro canadese	580,30	1 Franco francese	127,281
1 Franco svizzero	144,497	1 Lira sterlina	1739,95
1 Corona danese	90,112	1 Marco germanico	156,40
1 Corona norvegese	87,215	1 Scellino austriaco	24,175
1 Corona svedese	120,78	1 Escudo Port.	21,709
1 Fiorino olandese	173,155	1 Peseta Sp.	10,403

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 125, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Disarò Janora Gina avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(5792)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 129, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Antonucci Marfisa avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(5788)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Furlan Mario;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Furlan Mario, nato a Gorizia addì 21 settembre 1940, residente a Gorizia, via Udine n. 72, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Furlan » in « Furlani ».

Gorizia, addì 11 luglio 1966

Il prefetto: PRINCIVALLE

(5889)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a sei posti di vice segretario in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1965.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a sei posti di vice segretario in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1965, avranno luogo in Roma, presso la palazzina del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici sita in lungotevere Thaon de Revel, nei giorni 12, 13 e 14 settembre 1966, con inizio alle ore 8.

(5892)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1403 in data 5 marzo 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 parte seconda del giovedì 25 marzo 1965, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1964;
Visti i verbali di esami rimessi dalla Commissione del concorso suddetto e constatatane la regolarità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con regio decreto n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' stata approvata la graduatoria di merito delle idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1964:

1. Morosi Rita	punti	71,257
2. Salvini Simonetta	»	63,643
3. Cestelli Novara	»	62,770
4. Rossi Laura	»	61,780
5. Mazzantini Giustina	»	59,091
6. Liotti Gerardina	»	58,626
7. Martini Alma	»	58,203
8. Magrini Maria Luisa	»	57,128
9. Pasquini Adriana Pucci	»	55,843
10. Gensini Emma	»	54,906
11. Pasquini Marcella	»	53,595
12. Nardini Olga	»	53,365
13. Mancini Rina	»	53,260
14. Bartolucci Simoncini Marisa	»	52,987
15. Degli Innocenti Graziella	»	52,106
16. Gambassini Fiorenza	»	48,942
17. Fabbri Maria	»	48,311
18. Guerrini Iliana	»	47,780

Firenze, addì 7 luglio 1966

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4540 del 7 luglio 1966, con il quale è stata aprovata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 parte seconda del giovedì 25 marzo 1965;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal regio decreto n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle sottoelencate ostetriche sono assegnate le condotte vacanti al 30 novembre 1964 secondo l'ordine di preferenza indicate dalle concorrenti:

1) Morosi Rita Cioli: Empoli, capoluogo;
2) Salvini Simonetta: Firenze, Trespiano;
3) Cestelli Novara: Romola-Cerbaia, San Casciano Val di Pesa;
4) Rossi Laura Sgarra: Vaiano, capoluogo;
5) Mazzantini Giustina Brogi: Castelnuovo d'Elsa, Castelfiorentino.

Firenze, addì 7 luglio 1966

Il medico provinciale: GAGLIO

(5816)

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Sacile

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto per ufficiale sanitario del comune di Sacile, bandito con decreto n. 8928 del 22 novembre 1963 dall'ufficio del medico provinciale di Udine;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto;
Vista la graduatoria di merito;
Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Tonello è nominato in via di esperimento per un biennio ufficiale sanitario del comune di Sacile.

Il predetto sanitario dovrà assumere regolare servizio entro e non oltre il 15 luglio c. a. e dovrà prestare, sotto pena di decadenza dalla nomina, la promessa solenne di cui all'art. 38 del succitato testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine, e per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio, dell'Ufficio circondariale di Prefettura e del Comune interessato.

Pordenone, addì 5 luglio 1966

Il medico provinciale: LANZAFAME

(5995)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.